COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 98/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1964

relativo alle domande di rimborso presentate al F.E.A.O.G., sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1) ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 2,

Considerando che, allo scopo di permettere alla Commissione di esaminare le domande di rimborso degli Stati membri interessati, è necessario fissare i dati che le domande stesse debbono contenere ;

Considerando che a tal fine nelle domande debbono figurare le indicazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2 a 4 di detto regolamento e in particolare gli elementi del calcolo delle esportazioni nette da finanziare e delle aliquote delle restituzioni medie annue per stabilire l'aliquota più bassa della C.E.E., nonché i dati necessari per l'applicazione al settore dei cereali degli articoli 5 e 6, dati fissati per questo settore dalle disposizioni del regolamento n. 18/64/CEE (2) ;

Considerando d'altra parte che gli Stati membri comunicano alla Commissione, in particolare a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 17/64/CEE, dati dettagliati, necessari all'attuazione del finanziamento comunitario delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ;

Considerando che il ritmo di pagamento delle restituzioni nei differenti Stati membri è molto diverso e che, particolarmente in taluni Stati membri, una parte delle restituzioni decise resta da pagare alla fine del periodo considerato ;

Considerando che questa situazione può portare, in sede del calcolo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE, al fissare un'aliquota della restituzione media che non rifletta correttamente una determinata campagna ; che occorre rimediare a tale inconveniente deducendo dalle restituzioni pagate quelle corrispondenti alle esportazioni effettuate durante i periodi precedenti e attribuendo ai quantitativi corrispondenti a detti pagamenti un coefficiente pari al rapporto tra i quantitativi lordi, esportati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 17/64/CEE, ed i quantitativi che danno diritto a restituzione ;

Considerando che per il periodo 1962-63 occorre stabilire per il calcolo dell'aliquota della restituzione media disposizioni che permettano sia di prendere in considerazione le restituzioni pagate dopo il 30 giugno 1963, a condizione che si riferiscano al suddetto periodo, sia di eliminare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 17/64/CEE, le esportazioni effettuate in un regime transitorio, previsto nell'ambito dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ;

Considerando che potrebbe apparire necessario adattare le indicazioni che debbono figurare sulle domande di rimborso e la forma della loro presentazione alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei periodi 1962-63 e 1963-64 ;

(1) GU n. 34 del 27.2.1964, p. 586/64.
(2) GU n. 34 del 27.2.1964, p. 595/64.

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di rimborso delle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, che gli Stati membri interessati presentano alla Commissione, debbono contenere, per i periodi 1962-63 e 1963-64, i dati corrispondenti alle rubriche che costituiscono l'oggetto dell'allegato al presente regolamento.

Le domande debbono essere presentate in tre esemplari.

Articolo 2

Per il calcolo dell'aliquota della restituzione media per ciascun prodotto di base, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE, occorre procedere nel modo seguente:

— stabilire l'ammontare totale delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi pagate durante il periodo al quale si riferisce la domanda di rimborso, previa deduzione dell'ammontare delle restituzioni pagate corrispondente ad esportazioni effettuate nel corso di periodi precedenti;

— dividere l'ammontare cosí ottenuto per i quantitativi corrispondenti a detti pagamenti, attribuendo a tali quantitativi un coefficiente pari al rapporto tra i quantitativi lordi esportati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, di detto regolamento ed i quantitativi che danno diritto a restituzione.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo precedente, per il calcolo dell'aliquota di restituzione media per ogni prodotto di base, periodo 1962-63, occorre:

— prendere in considerazione le restituzioni pagate al momento dell'elaborazione della domanda di rimborso che si riferisce alle esportazioni effettuate durante il periodo 1962-63;

— dedurre dai quantitativi lordi esportati quelli per i quali lo Stato membro si è impegnato a pagare le restituzioni ma il cui pagamento non è stato effettuato al momento dell'elaborazione della domanda di rimborso.

2. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 17/64/CEE, in sede di calcolo da parte di ogni Stato membro della restituzione media per il periodo 1962-63, non si tiene conto delle esportazioni effettuate secondo le disposizioni transitorie previste, nel settore dei cereali, dal regolamento n. 29, modificato dai regolamenti nn. 66, 95, 145 e 164, nonché dal regolamento n. 65.

Devono pertanto essere eliminati:

a) i quantitativi lordi esportati in base a titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato ed esportati prima del:

15 gennaio 1963, per le farine di frumento e di spelta,

1° novembre 1962, per i cereali,

1° gennaio 1963, per il malto,

1° dicembre 1962, per gli altri prodotti;

b) le restituzioni pagate per tali esportazioni.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

al regolamento n. 98/64/CEE della Commissione

Periodo : 19.. — 19.. Stato membro : ..... Data d'invio : .....

Il o i servizi responsabili presso cui possono essere consultati i documenti giustificativi dettagliati : .....

A. Restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi imputabili al Fondo a norma degli articoli 2 a 4 del regolamento n. 17/64/CEE

1. *Quantitativi netti esportati verso i paesi terzi*

Prodotto di base : ..... (1)

(in tonnellate)

Prodotti	Totale annuo per prodotto	Totale per prodotto di base (a)
		.....

(1) **Ricapitolare le quantità nette esportate per ogni prodotto di base, ivi compresi i prodotti derivati convertiti in equivalenti di prodotti di base conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17/64/CEE.**

2. *Spese di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi*

Da compilare dallo Stato membro				Da compilare dalla C.E.E. (3), secondo la procedura dell'art. 26 del regolamento n. 17/64/CEE					
Designazione del prodotto di base	Quantitativi netti esportati (tonnellate) (1)	Restituzione media dello Stato membro prima della correzione (art. 3 § 1) (2)		Restituzione media dello Stato membro dopo la correzione (art. 4 § 3)		Restituzione media la piú bassa della C.E.E. (art. 4 § 1)	Restituzione media da adottare dallo Stato membro — la piú bassa di (b) e di (d) (art. 4 § 3)	Importo delle restituzioni imputabili al Fondo (a) × (e)	Parte da rimborsare dal F.E.A.O.G. (f) × ..... (4) / 6
		in moneta nazionale/t	in u.c./t	in moneta nazionale/t	in u.c./t	in u.c./t	in u.c./t	in u.c.	in u.c.
	(a)	(b)		(c)		(d)	(e)	(f)	(g)
								Totale	.....

(1) Riprendere i quantitativi iscritti al punto 1, colonna (a).
(2) Riprendere le aliquote comunicate conformemente all'articolo 3 § 3 del regolamento n. 17/64/CEE, aliquote calcolate per il periodo 1962-63 conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e per il periodo 1963-64 conformemente all'articolo 2 del presente regolamento.
(3) Lo Stato membro ha facoltà di compilare a titolo indicativo questa parte della tabella.
(4) Secondo la proporzione fissata dall'articolo 5 § 1 del regolamento n. 25 del Consiglio.

B. Interventi sul mercato interno nel settore dei cereali

§ 1. Interventi imputabili al Fondo a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 17/64/CEE

Designazione dell'intervento : denaturazione

1. *Quantitativi denaturati e spese effetive di denaturazione*

Prodotti	Quantitativi denaturati (a) in t	Ammontare totale delle spese (b) in moneta nazionale
Grano tenero		
Segala		

2. *Spese di denaturazione*

Prodotti	Prezzo ind. zona eccedentaria 1° mese campagna moneta nazionale/t	Prezzo ind. orzo stessa zona 1° mese campagna moneta nazionale/t	Spese a norma art. 1 § 2 del regolamento n. 18/64/CEE in moneta nazionale 90 % della differenza (c) — (d)	Spese tecniche	Totale (e) + (f)	Spesa effettiva col. (b) / (a) moneta nazionale/t	Spesa da prendere in conto la più bassa di (g) o (h) moneta nazionale/t	Parte della spesa rimborsabile (i) × ..../6 moneta nazionale/t	Rimborso totale (a) × (j)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
Grano tenero Segala									

§ 2. Interventi imputabili al Fondo ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 17/64/CEE

Designazione dell'intervento : azione obbligatoria o volta a evitare un'azione obbligatoria

1. *Calcolo delle correzioni del prezzo d'intervento*

Prodotti	Prezzo d'intervento zona eccedentaria ultimo mese campagna moneta nazionale/t	Prezzo d'intervento zona eccedentaria primo mese stessa campagna moneta nazionale/t	Numero degli scaglionamenti stabiliti durante la campagna	Valore in moneta nazionale di uno scaglionamento medio (a) — (b) / (c)	Valore in moneta nazionale di 2 scaglionamenti medi 2 × (d)	Valore in moneta nazionale di 2½ scaglionamenti medi 2½ × (d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Grano tenero Grano duro Segala Orzo Granturco						

2. *Spese relative ai cereali ammassati in seguito ad un'azione obbligatoria*

Prodotti	Prezzo indicativo zona eccendentaria 1° mese campagna successiva moneta nazionale/t	Prezzo d'intervento zona eccedentaria ultimo mese campagna corretto (a) + (f) moneta nazionale/t	Spesa a norma art. 2 § 3 del regolamento n. 18/64/CEE (h) — (g) moneta nazionale/t	Perdita o spesa effettiva (1) moneta nazionale/t	Spesa da prendere in conto la più bassa di (i) o (j) moneta nazionale/t	Parte della spesa rimborsabile (k) × ..../6 moneta nazionale/t	Ammasso totale al 30 giugno in tonnellate (1)	Rimborso totale (l) × (m) moneta nazionale/t
	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
Grano tenero Grano duro Segala Orzo Granturco								
							Totale	.....

(1) Da giustificare in un allegato esplicativo.

3. *Spese relative ai cereali ammassati in seguito ad un'azione volta ad evitare un'azione obbligatoria*

Prodotti	Prezzo indicativo 1° mese campagna successiva moneta nazionale/t	Prezzo intervento ultimo mese campagna corretto (a) + (e) moneta nazionale/t	Spesa a norma art. 2 § 3 del regolamento n.18/64/CEE (h' — (g') moneta nazionale/t	Perdita o spesa effettiva moneta nazionale/t	Spesa da prendere in conto la più bassa di (i') o (j') moneta nazionale/t	Parte della spesa rimborsabile (k') × .... / 6 moneta nazionale/t	Ammasso totale al 30 giugno in tonnellate (1)	Ammasso da dedurre a norma art. 2 § 2 b) regolamento n.18/64/CEE in tonnellate (1)	Scorta da prendere in conto (m') — (n') in tonnellate	Rimborso totale (l') × (o') moneta nazionale/t
	(g')	(h')	(i')	(j')	(k')	(l')	(m')	(n')	(o')	(p')
Grano tenero										
Grano duro										
Segala										
Orzo										
Granturco										
									Totale	.....

(1) Da giustificare in un allegato esplicativo.

Riepilogo

	Quantitativi in tonnellate	Rimborso (1) in mon. naz.		in u.c.	
A. *Restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi* (una linea per prodotto di base)	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
	.....	.....		.....	
		Totale	.....	Totale	.....
B. *Interventi sul mercato interno nel settore dei cereali*					
1. Spese di denaturazione	.....	.....			
2. Spese relative ai cereali ammassati in seguito ad un'azione obbligatoria	.....	.....			
3. Spese relative ai cereali ammassati in seguito ad un'azione volta ad evitare un'azione obbligatoria	.....	.....			
		Totale	.....		.....
		Totale generale	.....		.....

(1) La parte concernente le restituzioni sarà compilata dalla C.E.E.